

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO GRAVATO DA SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO DA PARTE DEI NEGOZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE

VISTO il D. Lgs. 507/93, concernente il riordino della finanza locale,

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 156 del 18 dicembre 1998 e s.m.i.;

VISTA la delibera di G.C. n. 102 del 28 maggio 2001 e s.m.i., con cui sono state individuate le aree utilizzabili per occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di pubblico passaggio nelle aree interessate da intervento di arredo urbano;

PRESO ATTO che il regolamento richiamato prevede che il Dirigente del Settore competente determini, con apposita ordinanza, i criteri per stabilire l'esposizione di merci da parte di esercizi commerciali, di tavolini e sedie da parte degli esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, collocazione e/o installazione di altri manufatti e/o arredi;

VISTO il D. Lgs. 285/92 (Codice della strada) e s.m.i. ed il D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada) e s.m.i.;

SENTITE le associazioni di categoria;

VISTO il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale

ORDINA

- per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e/o private gravate da servitù di pubblico passaggio utilizzate per l'esposizione di merci da parte di esercizi commerciali, e la collocazione di tavolini e sedie da parte degli esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, nonché l'installazione di altri manufatti e/o arredi, nelle seguenti zone:

1. **"ISOLA DEI PLATANI"** (Via P. Guidi, P.le Don Minzoni, P.zza Matteotti, P.le Gramsci e limitatamente alle zone interessate da intervento di arredo urbano di Via Adriatico, Via Torre, Via Mar Jonio),
2. **VIA ADRIATICO**, nel tratto compreso fra la via Mediterraneo e la linea ferroviaria,
3. **VIA ARNO**, nel tratto compreso fra la via Torre e la linea ferroviaria,

considerato che trattasi di aree interessate da interventi di arredo urbano e in ragione dell'omogeneità e continuità dei luoghi, si conviene quanto segue.

1. Per la zona denominata **“ISOLA DEI PLATANI”** (Via P. Guidi, P.le Don Minzoni, P.zza Matteotti, P.le Gramsci e limitatamente alle zone interessate da intervento di arredo urbano di Via Adriatico, Via Torre, Via Mar Jonio):

- a) Esposizione esterne ai negozi:

è vietata l'occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, da parte degli esercizi commerciali e/o degli esercizi artigianali, con merci e/o prodotti e/o manufatti; tale divieto è esteso anche a tutti gli accessi laterali agli esercizi. E' altresì vietata la collocazione di merci con appendi abiti e mezzi analoghi, sulle pareti esterne ai negozi. E' invece consentito mantenere la collocazione di bacheche installate antecedentemente la data di entrata in vigore della presente ordinanza, purchè la profondità max sia non superiore a cm 40 e l'altezza da terra non sia superiore a cm 220. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico, è ammessa la collocazione di un massimo di due sedie ed un appoggio (tavolo alto), di superficie non superiore a mezzo metro quadrato, mentre è vietato l'utilizzo di panchine.

- b) Sedie e tavolini:

è ammessa la collocazione di sedie e tavolini all'esterno di pubblici esercizi con licenza di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree individuate con proprio atto deliberativo dalla Giunta Comunale, così come disposto dall'art. 20, comma 1, del richiamato regolamento,

2. Per le aree di **VIA ADRIATICO**, nel tratto compreso fra la via Mediterraneo e la linea ferroviaria e **VIA PASCOLI**, nel tratto compreso fra la Via Metauro e la Via Albertazzi:

- a) Esposizione esterne ai negozi:

è ammessa l'occupazione di suolo pubblico e/o privato, gravato da servitù di pubblico passaggio, da parte degli esercizi commerciali e/o degli esercizi artigianali, con merci e/o prodotti e/o manufatti, collocati in appositi espositori che non devono essere realizzati con materiali di fortuna, quali assi su cavalletti, tavoli, cartoni e contenitori a terra; tale disposizione è estesa anche a tutti gli accessi laterali agli esercizi, per una superficie massima di profondità, pari a ml 0,70, e di larghezza massima, pari alla vetrina dell'esercizio pubblico e/o negozio. Deve inoltre essere rispettata l'altezza massima per gli espositori, pari a ml 1,50. E' altresì vietata la collocazione di merci con appendi abiti e mezzi analoghi, sulle pareti esterne ai negozi. E' invece consentito mantenere la collocazione di bacheche installate antecedentemente la data di entrata in vigore della presente ordinanza, purchè la profondità max sia non superiore a cm 40 e l'altezza da terra non sia superiore a cm 220. E' possibile collocare fino a due sedie, purchè in posizione che sporga per una misura non superiore a ml 0,70 rispetto alla vetrina del negozio.

- b) Sedie e tavolini:

è ammessa la collocazione di sedie e tavolini all'esterno di pubblici esercizi con licenza di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree individuate con proprio atto deliberativo dalla Giunta Comunale, così come disposto dall'art. 20, comma 1, del richiamato regolamento.

L'occupazione dovrà essere regolarmente autorizzata.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico, è ammessa la collocazione di un massimo di due sedie, mentre è vietato l'utilizzo di panchine.

3. Per le aree di **VIA ARNO**, nel tratto compreso fra la via Torre e la linea ferroviaria,

- a) Esposizione esterne ai negozi:

è ammessa l'occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, da parte degli esercizi commerciali e/o degli esercizi artigianali, con merci e/o prodotti e/o manufatti, collocati in appositi espositori che non devono essere realizzati con materiali di fortuna, quali assi su cavalletti, tavoli, cartoni e contenitori a terra, tale disposizione è estesa anche a tutti gli accessi laterali agli esercizi; la superficie massima di profondità pari a ml 0,20 e di larghezza massima pari alla vetrina dell'esercizio pubblico e/o negozio. Gli espositori devono comunque rispettare l'altezza massima pari a ml 1,50.

L'occupazione dovrà essere regolarmente autorizzata.

DISPONE

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992 (Nuovo codice della Strada), l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, sono punite con una sanzione amministrativa da € 83,33 (euro ottantatre/33) ad € 500,00 (euro cinquecento/00), applicabile con le modalità e le procedure previste dalla legge 24/11/1981, n. 689;

2. le violazioni alla presente ordinanza, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 20 del Codice della Strada, comportano altresì la rimozione della merce e/o manufatti collocati abusivamente a carico dell'autore della violazione; qualora il trasgressore non provveda alla rimozione si procederà d'ufficio con il recupero delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi;

3. l'occupazione abusiva comporta, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 pari ad € 154,94, così come disposto dall'art. 29, comma 1, lett. c), punto 2), del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico;

4. per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché ogni altro provvedimento in materia,

5. è abrogata l'ordinanza n. 20 del 7 marzo 1997, emanata del Dirigente settore attività economiche,

6. la P.M. vorrà verificare il rispetto della presente ordinanza,

7. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica,

8. la presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/90, è efficace dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Bellaria Igea Marina.

Il Dirigente

(Dott. Ivan Cecchini)
